

SENTENZA N° 10654/2010
REPERTORIO N° 8520/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- | | |
|------------------------------|---------------|
| Dott. Silvia Brat | -Presidente |
| Dott. Antonella Cozzi | -Giudice |
| Dott. Guido Macripò | -Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con citazione notificata in data 6.7.07

DA

BERTAGLIA Alberto Sergio, elettivamente domiciliato in Rho via del Maino n. 10 presso l'avv. Francesco Trimboli, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione,
attore

CONTRO

INTESA S. PAOLO s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano via Beccaria n. 5 presso l'avv. Filippo Carimati e l'avv. Stefano Cavallini, che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuta

OGGETTO: intermediazione mobiliare.

Le parti hanno concluso come da fogli che seguono:

CONCLUSIONI PER IL SIGNOR BERTAGLIA

Volgi l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:

- 1) Accertare la violazione, da parte della Banca, degli artt. 21 D.Lgs. 58/1998, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998;
- 2) Dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc. per inadempimento imputabile alla Banca;
- 3) Condannare la Banca Intesa S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire l'importo di € 8.201,53, cui devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dal 02/03/2001;
- 4) In subordine alle domande che precedono, condannare la Banca Intesa S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno da quantificarsi nell'effettiva perdita subita dall'attore, pari al valore dei titoli acquistati, quantificabile in € 8.201,53, a cui va aggiunto il mancato rendimento del capitale investito in investimenti similari, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 5) Condannare la Banca Intesa S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno morale, esistenziale e punitivo nella misura indicata in narrativa, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 6) Condannare la Banca Intesa S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, *salvis iuribus*".



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "BERTAGLIA".



CONCLUSIONI

Nel merito:

Respingere ogni domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto, per le causali di cui in atti.

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui dovesse dichiararsi la risoluzione dell'operazione oggetto di contestazione, condannare l'attore alla restituzione in favore della Banca dei titoli acquistati e della cedola percepita, maggiorata di interessi nella misura legale, dalla data della sua percezione.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

A) Si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi, anche a prova contraria, sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero che in occasione degli acquisti per i quali è causa il sig. Alberto Sergio Bertaglia ha personalmente scelto ed espressamente richiesto di acquistare obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, senza alcun consiglio o

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

sollecitazione da parte dell'istituto;

2. Vero che in tali occasioni il sig. Bertaglia si è detto interessato ad investire in titoli che prospettassero un rendimento elevato;
3. Vero che fu ribadito all'attore come a tale maggiore rendimento corrispondesse un maggiore rischio non solo di non percepire le cedole ma anche di non vedersi rimborsato il capitale alla scadenza;
4. Vero che in particolare fu evidenziato all'attore che il rendimento dei titoli argentini era da porsi in relazione con il fatto che si trattava di obbligazioni emesse da un paese emergente, non equiparabili a titoli di stato italiani e comportanti un rischio di mancato rimborso;
5. Vero che il sig. Autorino riferiva all'attore che l'operazione era inadeguata al profilo d'investimento del sig. Bertaglia;
6. Vero che il sig. Bersaglia, al momento dell'acquisto, riferiva che, anche se l'operazione era inadeguata al suo profilo di rischio, decideva comunque acquistare i titoli argentini;
7. Vero che in occasione dell'investimento di cui è causa, come prassi, la Banca ha informato il sig. Bertaglia in ordine al "rischio paese" ed ai rischi derivanti dagli investimenti in bond argentini;
8. Vero che il sig. Gianfilippo Autorino indicava al sig. Bertaglia i motivi dell'inadeguatezza dell'acquisto delle obbligazioni argentina.
9. Vero che sull'ordine d' acquisto era espressamente indicato che si trattava di "operazione non adeguata".

Si indicano a testi il sig. Autorino Gianfilippo c/o Filiale 2524 Lainate con espressa riserva di altri indicarne.

Tale testimone è indicato anche a prova contraria sui capitoli avversari che dovessero essere ammessi.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la causa può essere decisa senza l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, osserva il Tribunale che l'attore BERTAGLIA Alberto Sergio ha chiesto di accertare l'inadempimento della banca convenuta e in particolare la violazione da parte della stessa delle prescrizioni previste dagli artt. 21 D.L.vo n. 58/98 e 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98 e di dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto di obbligazioni Argentina 8.1/8% 04, dal predetto stipulato in data 2.3.01 per nominali euro 8.000,00, con condanna alla restituzione dell'importo di euro 8.201,53 oltre agli interessi legali.

Ritiene il Tribunale che tale domanda sia fondata in considerazione dell'inadeguatezza dell'operazione.

Il Tribunale osserva, difatti, che l'operazione di acquisto di obbligazioni Argentina effettuata in data 2.3.01 per conto dell'attore deve considerarsi inadeguata per tipologia, anche tenuto conto del portafoglio del Bertaglia al 29.12.00 (v. doc. n. 9 convenuta), composto da titoli di stato italiani e da taluni titoli non particolarmente rischiosi.

Ed invero, le principali agenzie specializzate già nell'ottobre 1999 e nel settembre 2000 avevano attribuito alle predette obbligazioni un *rating* fortemente decrescente e l'andamento dello stesso in senso peggiorativo è continuato nei mesi successivi e in particolare proprio nel marzo 2001 le stesse avevano subito un ulteriore declassamento, cosicché al momento dell'acquisto da parte del Bertaglia può affermarsi che esse rappresentavano un titolo altamente speculativo; del resto, il *default* è poi intervenuto nel successivo dicembre 2001.

D'altro canto, è la stessa banca convenuta ad affermare che al momento dell'acquisto l'operazione era inadeguata, e che di tale inadeguatezza e dei motivi il cliente era stato informato dal dipendente Autorino Gianfilippo (v. comparsa di costituzione e risposta p. 4 e la richiesta di prova per testimoni ai capitoli nn. 5 e 8).

Pertanto, la banca convenuta avrebbe dovuto -ex art. 29 comma 3 regolamento Consob n. 11522/98- astenersi dal compiere tale operazione inadeguata, o comunque non dare corso alla stessa senza comunicare per iscritto l'esistenza di tale specifico profilo di inadeguatezza, affinché l'investitore potesse esprimere una scelta consapevole con riferimento all'investimento, e senza ottenere l'autorizzazione scritta del medesimo nella quale venisse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (v. Cass. n. 17340/08 e Cass. n. 3773/09).

Orbene, nel caso in esame non vi è la prova che la banca convenuta abbia adempiuto a tali oneri: ed invero, in primo luogo, nella copia dell'ordine di acquisto prodotto dalla stessa quale documento n. 7 appare apposto un timbro illeggibile, tramite il quale non è possibile verificare se sia stato fatto esplicito riferimento alle avvertenze (eventualmente) ricevute dal Bertaglia in relazione alle specifiche caratteristiche possedute in quel momento dalle obbligazioni Argentina; in secondo luogo nella copia del medesimo ordine prodotta dall'attore quale doc. n. 1 non risulta essere stato apposto alcun timbro, né risulta compilata la parte prestampata relativa alla dichiarazione di

inadeguatezza, né vi è la firma dell'operatore incaricato, cosicché è verosimile dedurre che il timbro è stato apposto dopo l'acquisto, in un secondo momento, e solo sulla copia trattenuta dalla banca, che è l'unica a riportare le sottoscrizioni del dipendente.

Risulta provato, quindi, il comportamento inadempiente della banca per la violazione dell'art. 29 del citato Reg. Consob.

In tale contesto, la condotta della banca violativa degli obblighi di informazione e di protezione del cliente si qualifica come inadempimento grave ed importante ex art. 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse del cliente Bertaglia in considerazione del suo profilo di investitore.

Tale inadempimento della banca, che risulta aver fornito il servizio di investimento assumendo anche la veste di venditrice (negoiazione in contropartita diretta: v. doc. n. 2 attore e n. 8 convenuta), costituisce un inadempimento che giustifica, quindi, l'accoglimento della domanda di risoluzione del negozio di investimento in data 2.3.01.

L'attore ha chiesto di condannare, risolto il contratto di investimento, la banca alla restituzione della somma corrisposta alla convenuta, oltre agli interessi.

Da parte sua la banca ha svolto, in via subordinata, la domanda restitutoria dei titoli e della cedola percepita.

La richiesta attorea di restituzione della somma investita va accolta e consegue agli effetti retroattivi della risoluzione del negozio ex art. 1458 comma 1 c.c..

Risulta che l'attore ha speso per l'acquisto delle obbligazioni Argentina la somma di euro 8.201,53 (v. doc n. 8 convenuta); dunque, la banca va condannata a restituire al Bertaglia tale somma; su tale somma spettano all'attore gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, non essendo stata dimostrata la mala fede dell'*accipiens*.


La domanda di restituzione dei titoli acquistati svolta dalla convenuta va accolta e consegue agli effetti retroattivi della risoluzione del negozio ex art. 1458 comma 1 c.c.; invece, trattandosi di frutti dell'investimento e non essendo dimostrata la mala fede ex art. 2033 c.c. dell'investitore, la cedola percepita in data 5.10.01 pari alla somma di euro 568,75 (v. doc. n. 10 convenuta) non va restituita.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attore le spese così come liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- 1) **accerta** l'inadempimento della società INTESA S. PAOLO s.p.a. ai suoi obblighi contrattuali e, per l'effetto,




- 2) dichiara risolto per inadempimento della società INTESA S. PAOLO s.p.a. il contratto di investimento in data 2.3.01 di nominali euro 8.000,00 in obbligazioni Argentina 8.1/8% 04 intercorso con BERTAGLIA Alberto Sergio;
- 3) condanna la società INTESA S. PAOLO s.p.a. a restituire a BERTAGLIA Alberto Sergio la somma di euro 8.201,53, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- 4) condanna BERTAGLIA Alberto Sergio a restituire alla società INTESA S. PAOLO s.p.a. i titoli acquistati in data 2.3.01;
- 5) condanna la società INTESA S. PAOLO s.p.a. a rimborsare a BERTAGLIA Alberto Sergio le spese di giudizio che si liquidano nella somma complessiva di euro 2.946,00, di cui euro 1.108,00 per diritti, euro 1.600,00 per onorari ed euro 238,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14.7.2010.

Il Giudice estensore

(dott. Guido Macripò)



Il Presidente

(dott. Silvia Brat)

